



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Settore Tecnico/Manutentivo e Ambiente

Ordinanza Sindacale n.: **000008** del **08/05/2025**

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 comma 5 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, concernente le competenze del Sindaco;

VISTI gli artt. 13 e 32 della Legge 23.12.1978 n. 833 "Istituzione del S.S.N." che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

VISTA la circolare del Ministero della Salute nr. 14836 del 18/05/2018 "Piano Nazionale di Sorveglianza e Risposta alla Arbovirosi" dove si dispongono le responsabilità a carico dei Comuni per il controllo delle zanzare invasive;

PRESO ATTO delle indicazioni e raccomandazioni dettate dalla Azienda USL Toscana Centro, a seguito dell'incontro tenutosi il 25/02/2019, di cui al prot. 2275 del 06/02/2019;

VISTI gli art. 3, 33 e 259 del R.D. 1265 del 1934; il DPR 612 del 1977 e l'art. 13 del D.Lgs 267 del 2000 dai quali si evince che spettano ai Comuni gli interventi di profilassi, igiene e sanità pubblica;

DATO ATTO che, sulla scorta del Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, la Regione Toscana ha adottato il proprio Piano di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (DGRT 582 del 23/05/2022) dove vengono individuate specifiche azioni da intraprendere da parte dei vari Enti interessati, tra cui i Comuni.

RITENUTO di provvedere ad adottare azioni idonee atte a limitare la proliferazione di zanzare, quali potenziali vettori di malattie infettive;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 10.01.2013, in data 8.05.2025 in atti, e preso atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento e fino alla data del 30 novembre 2025:

A) a tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari, ed in generale a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni e aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo in spazi aperti pubblici e privati di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante, anche temporanea;

2. procedere, in caso di contenitori non abbandonati, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia o annaffiature; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero evitando di scaricare le acque nei tombini;

3. impedire la formazione di ristagni d'acqua in teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;

4. evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per più di 5 giorni;

5. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovaso devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni) ;

6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi delle stesse, qualora non se ne possa effettuare lo svuotamento;

7. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);

8. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (*bacillus thuringiensis* *einibitori della crescita a lento rilascio*), acquistabili presso farmacie, ferramenta, rivendite di fitosanitari e supermercati; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con una rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

9. provvedere a ispezionare e pulire gronde e pluviali acque piovane;

10. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

11. Provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo;

12. eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione, allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;

13. assicurarsi che i contenitori in vetro, conferiti nelle apposite campane stradali, siano privi di acqua al loro interno;

B) A tutti i conduttori di orti di:

- 1. eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica i serbatoi d'acqua.

C) Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali/artigianali/commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:

- 1. adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- 3. disporre** a piramidi i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, e stocarli al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- 4. svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

D) ai responsabili di aree di cantieri edili di:

- 1. evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 2. sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- 3. provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- 4. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi/esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, aziende agricole, di:

- 1. eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- 2. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

F) All'interno dei cimiteri di:

1. non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua;

2. non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatori e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);

3. non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;

4. riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;

5. trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi;

DISPONE

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile e Urgente per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private.

che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente; in ogni caso, tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario.

Che qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere a propria cura all'effettuazione di interventi adulticidi mediante affidamento a ditte specializzate, o direttamente dal proprietario e solo alle seguenti condizioni:

1. gli interventi dovranno essere eseguiti solo in caso di particolare molestia e mai a scopo precauzionale o a calendario;

2. siano utilizzati esclusivamente presidi medico-chirurgici autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute;

3. siano apposti, con almeno 24 ore di anticipo, cartelli indicati l'esecuzione dell'intervento all'interno dell'area;

4. i trattamenti non dovranno interessare o nuocere alla proprietà limitrofe e dovranno essere sospesi in caso di vento;

5. dovranno essere conservati eventuali documenti comprovati la tipologia di prodotti impiegati per gli interventi adulticidi;

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e

s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

I N F O R M A

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è il Funzionario Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole, tel. 0572 956327, mail a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it ;

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

D I S P O N E altresì

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Asl Toscana Centro – Dipartimento Prevenzione – Zona Valdinievole

**IL SINDACO
GILDA DIOLAIUTI**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 000008 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 08/05/2025 al 23/05/2025 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 08/05/2025

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
ALESSANDRO RIZZELLO